



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

---

**2010/0363(COD)**

16.5.2011

## **PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia  
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

Relatore per parere: Robert Goebbels

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia è necessaria.

A una decina d'anni dalla liberalizzazione progressiva del mercato dell'elettricità e del gas è diventato evidente che le borse dell'energia che si sono create e i contratti negoziati fuori borsa (OTC) fioriti un po' dappertutto non sono mai stati immunizzati contro i tentativi di manipolazione dei mercati e l'insider trading. Come spiegare diversamente talune fluttuazioni dei corsi dell'elettricità e del gas, laddove la profondità e la liquidità dei mercati transnazionali dell'energia avrebbero dovuto condurre a una maggiore stabilità e a una migliore prevedibilità dei prezzi?

La liberalizzazione dei mercati dell'energia fu all'epoca vantata dalla Commissione come una misura necessaria che avrebbe ridotto il costo dell'energia elettrica e del gas per i consumatori. In realtà, i corsi hanno avuto tendenza a prendere il volo e la "povertà energetica" è diventata un concetto concomitante con la liberalizzazione avvenuta.

Ragione di più per vigilare affinché i mercati dell'energia divengano più trasparenti, meglio sorvegliati e siano perseguiti e puniti tutti i tentativi di manipolazione e tutti gli abusi di mercato.

Proponendo una specifica regolamentazione per i mercati dell'energia, la Commissione riconosce la tipicità di tale mercato e suggerisce di applicargli regole sugli abusi di mercato e l'insider trading uguali a quelle applicate dai mercati finanziari.

In effetti, la Commissione si è soprattutto ispirata alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Nondimeno, talune disposizioni mirano a rafforzare la direttiva e si ispirano alle ammende che la Commissione ha intenzione di proporre nell'ambito della annunciata revisione della direttiva. Ciò pone un problema ai colegislatori, che sono invitati ad avallare, nella presente proposta, disposizioni che vanno al di là della legislazione specifica esistente. Ciò potrebbe altresì seminare confusione e conflitti nell'eventualità in cui i colegislatori accettassero le proposte della Commissione relativamente al regolamento concernente i mercati dell'energia, ma rifiutassero in toto o in parte identiche proposte per la revisione della direttiva "abusi di mercato". Il rischio può essere teorico ma anche reale.

La Commissione propone che il compito di monitorare l'osservanza sia affidato all'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), che ha appena cominciato la sua attività a Lubiana. La proposta è logica, ma occorre ancora dotare l'Agenzia dei mezzi materiali e delle risorse umane necessari per adempiere a questa nuova missione.

D'altronde, è imperativo che una collaborazione ottimale si instauri non solo tra le autorità di regolazione nazionali e l'ACER, bensì anche tra le autorità nazionali di regolazione dei mercati finanziari e l'Autorità europea di sorveglianza dei mercati finanziari (ESMA) per sorvegliare al meglio il mercato all'ingrosso dell'energia.

Inoltre, occorre far sì che in caso di infrazione gli operatori di mercato vengano puniti. Le sanzioni da prevedersi a cura delle autorità nazionali devono essere dissuasive e oltrepassare quindi i potenziali guadagni di quanti commettono frodi.

In una recente comunicazione dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari" (COM(2010)0716), la Commissione constata che "Esistono notevoli divergenze per quanto riguarda il livello minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie previste dalle legislazioni nazionali; talvolta il livello massimo è veramente troppo basso perché le sanzioni risultino sufficientemente dissuasive."

La Commissione prosegue: "Per garantire che un'ammenda abbia un effetto deterrente sufficiente su un operatore di mercato razionale, occorre controbilanciare la possibilità che una violazione non venga scoperta irrogando ammende nettamente più elevate del potenziale beneficio derivante da una violazione della normativa sui servizi finanziari. Nel settore finanziario, dove numerosi trasgressori potenziali sono istituti finanziari transnazionali con fatturati estremamente elevati, non si può pensare che delle sanzioni di qualche migliaio di euro siano sufficientemente dissuasive."

In sostanza, ciò che vale per la lotta contro gli abusi di mercato nel settore finanziario deve altresì valere per i mercati dell'energia.

Il relatore parere sostiene la proposta di regolamento della Commissione che è necessaria e che dovrebbe entrare in vigore il più presto possibile.

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) L'obiettivo di una maggiore integrità e trasparenza dei mercati dell'energia dovrebbe essere di promuovere una concorrenza aperta e leale nei mercati dell'energia all'ingrosso, a beneficio dei consumatori finali di energia.***

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Al fine di aumentare la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> (l'Agenzia) dovrebbe introdurre un registro degli operatori di mercato.***

---

<sup>1</sup> *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Attualmente in alcuni dei più importanti mercati dell'energia non sono vietati espressamente comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrità.

(6) Attualmente in alcuni dei più importanti mercati dell'energia non sono vietati espressamente comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrità ***e condurre a prezzi più elevati per il consumatore finale di energia.***

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento Considerando 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie prime sono utilizzate congiuntamente nei mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di abusi di

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie prime sono utilizzate congiuntamente nei mercati dell'energia all'ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di abusi di

mercato – insider trading e manipolazione del mercato – siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime.

mercato – insider trading e manipolazione del mercato – siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime.

***Le norme si applicano a tutte le transazioni effettuate, direttamente o per il tramite di intermediari, in mercati regolamentati, nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione o fuori borsa.***

#### *Motivazione*

*È essenziale che la regolamentazione si applichi per tutti gli operatori e tutte le transazioni di grossi operatori effettuate attraverso tutti i possibili tipi di strumenti.*

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di regolamento Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) È necessario precisare le definizioni di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per tener conto delle specificità dei mercati dell'energia all'ingrosso, che sono dinamici e soggetti a mutamenti. È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con riferimento a tali norme dettagliate.

##### *Emendamento*

(11) È necessario precisare le definizioni di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per tener conto delle specificità dei mercati dell'energia all'ingrosso, che sono dinamici e soggetti a mutamenti. ***Al fine di evitare lacune normative, va garantita la coerenza con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, anch'esso dinamico e soggetto a mutamenti.*** È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con riferimento a tali norme dettagliate. ***Prima di adottare un atto delegato, la Commissione dovrebbe sollecitare i commenti degli operatori dei mercati dell'energia e consultare le autorità competenti per il settore dell'energia, come anche l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (ESMA). Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati***

*del risultato di tali consultazioni.*

*Motivazione*

*Il processo di elaborazione di un atto delegato deve svolgersi con la concertazione e la trasparenza richieste.*

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Onde assicurare la necessaria flessibilità nella raccolta delle informazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero comportare oneri **non necessari** per gli operatori di mercato. I soggetti che segnalano transazioni a una autorità competente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle autorità competenti in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero essere pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri di comunicazione a norma del presente regolamento.

*Emendamento*

(15) Onde assicurare la necessaria flessibilità nella raccolta delle informazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero comportare oneri **evitabili** per gli operatori di mercato. I soggetti che segnalano transazioni a una autorità competente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle autorità competenti in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero essere pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri di comunicazione a norma del presente regolamento.

*Motivazione*

*Il concetto di "oneri evitabili" è preferibile a quello di "oneri non necessari". Ogni*

*regolamentazione genera oneri, che devono tuttavia essere minimizzati il più possibile, in particolare introducendo una soglia "de minimis".*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) Laddove le informazioni non siano informazioni commerciali riservate, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico. Tale trasparenza può promuovere la fiducia nel mercato e contribuire allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso.

#### *Emendamento*

(18) Laddove le informazioni non siano informazioni commerciali riservate, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico. Tale trasparenza può promuovere la fiducia nel mercato e contribuire allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso. ***Al fine di garantire maggiore trasparenza e accesso pubblico alle informazioni sui prezzi dell'energia all'ingrosso, l'Agenzia dovrebbe elaborare relazioni mensili paese per paese sull'andamento dei prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) ***Occorre che alle*** autorità nazionali di regolamentazione ***competa assicurare l'applicazione del*** presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine che consentano loro di assolvere efficacemente a questo compito.

#### *Emendamento*

(19) ***Le*** autorità nazionali di regolamentazione ***dovrebbero avere l'obbligo di far applicare il*** presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine che consentano loro di assolvere efficacemente a questo compito.

#### *Motivazione*

*Occorre vigilare affinché tutte le autorità nazionali partecipino alla lotta contro gli abusi.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricità e del gas e di quelle in elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con le sanzioni adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE.

#### *Emendamento*

(23) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. ***Per evitare l'arbitraggio normativo, in virtù del quale le transazioni avvengono là dove la regolamentazione è più flessibile o tollerante sotto il profilo delle sanzioni, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la situazione. Se necessario, la Commissione dovrebbe proporre norme minime in materia di sanzioni, con l'obiettivo di realizzare un sistema di sanzioni armonizzato in tutta l'Unione europea.*** Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricità e del gas e di quelle in elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con le sanzioni adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Il presente regolamento si applica a tutti gli operatori che intervengano nei mercati interessati, siano essi dell'Unione europea o di paesi terzi. Le norme si applicano a***

**tutte le operazioni di vendita o acquisto, alla produzione, alla fornitura, al trasporto e alle consegne di prodotti energetici all'ingrosso.**

#### *Motivazione*

*È utile specificare che la regolamentazione si applica altresì agli interventi nei mercati dell'energia da parte di operatori non comunitari, indipendentemente dalla prestazione fornita.*

### **Emendamento 11**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1**

##### *Testo della Commissione*

1. "informazione privilegiata", un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni che *probabilmente* un operatore di mercato diligente utilizzerebbe come parte delle ragioni su cui fondare la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso **sono informazioni** che, se rese pubbliche, avrebbero verosimilmente un'influenza significativa sui prezzi di tali prodotti energetici all'ingrosso. Fra queste informazioni si annoverano quelle inerenti alla capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale, nonché le informazioni che devono essere rese note in osservanza alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello di Unione o nazionale, alle regole di mercato, a contratti o alle pratiche doganali nel mercato dell'energia all'ingrosso interessato.

##### *Emendamento*

1. "informazione privilegiata", un'informazione che ha **un** carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti;

Ai fini dell'applicazione del primo comma, **per informazioni privilegiate si intendono** le informazioni che:

*a) devono essere rese pubbliche in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009, del regolamento (CE) n. 715/2009 o del presente regolamento, compresi gli orientamenti, i codici di rete o gli atti delegati adottati a norma di detti regolamenti o in conformità di altre disposizioni legislative o regolamentari a livello di Unione europea, in particolare della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>1</sup> e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale<sup>2</sup>; ovvero*

*b) un operatore di mercato diligente probabilmente utilizzerebbe come parte delle ragioni su cui fondare la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso e che, se rese pubbliche, avrebbero verosimilmente un'influenza significativa sui prezzi di tali prodotti energetici all'ingrosso. Fra queste informazioni si annoverano quelle inerenti **alle stime aggiornate delle riserve energetiche**, alla capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale **o degli impianti GNL**, nonché le informazioni che **di routine sono messe a disposizione del mercato dell'energia all'ingrosso interessato** o devono essere rese note in osservanza alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello di Unione o nazionale, alle regole di mercato, a contratti o alle pratiche doganali nel mercato dell'energia all'ingrosso interessato.*

---

<sup>1</sup> *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.*

<sup>2</sup> *GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 2 – comma 1 – lettera a – trattino 2

##### *Testo della Commissione*

– che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime **e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia regolamentato in questione;** ovvero

##### *Emendamento*

– che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime; ovvero

##### *Motivazione*

*Non tutte le "prassi di mercato ammesse" sono accettabili. È proprio perché certe "prassi di mercato ammesse" – come ad esempio rifiutare di utilizzare la capacità produttiva tecnicamente disponibile – sono inaccettabili che l'Unione europea intende legiferare.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

**A titolo di esempio,** costituisce manipolazione di mercato far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica oppure la disponibilità di gas, o la disponibilità di capacità di trasporto siano diverse dalla capacità effettiva fisicamente disponibile;

##### *Emendamento*

Costituisce manipolazione di mercato far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica oppure la disponibilità di gas, o la disponibilità di capacità di trasporto siano diverse dalla capacità effettiva fisicamente disponibile, **anche attraverso la prenotazione di infrastrutture per operatori di trasporto di energia che l'operatore in questione non intende utilizzare;**

## Motivazione

*Non è importante dare "esempi" di manipolazione di mercato, ma vietare chiaramente le manipolazioni di questo tipo, fra cui la sovrapprenotazione delle capacità.*

### Emendamento 14

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli operatori di mercato comunicano al pubblico le informazioni privilegiate in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore interessato possiede o controlla oppure per i quali l'operatore è responsabile per gli aspetti operativi, in tutto o in parte. Tali informazioni comprendono quelle riguardanti la capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale.

##### *Emendamento*

Gli operatori di mercato comunicano al pubblico ***in tempo utile*** le informazioni privilegiate in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore interessato possiede o controlla oppure per i quali l'operatore è responsabile per gli aspetti operativi, in tutto o in parte. Tali informazioni comprendono quelle riguardanti la capacità – ***comprese le riduzioni di capacità a seguito di operazioni di manutenzione e incidenti rilevanti*** – degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale.

## Motivazione

*Le riduzioni di capacità possono influire fortemente sui mercati ed essere fonti potenziali di manipolazione.*

### Emendamento 15

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Il concetto di "impresa" copre altresì le imprese apparentate quali definite agli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 sui conti consolidati<sup>1</sup>.***

*Motivazione*

*Il concetto di impresa deve essere visto nel suo senso logico, comprensivo cioè di tutte le succursali e le partecipazioni importanti di ogni impresa.*

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Per tener conto degli sviluppi nei mercati dell'energia all'ingrosso, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti delegati che specificano le definizioni di cui all'articolo 2, punti da 1 a 5.

*Emendamento*

1. Per tener conto degli sviluppi nei mercati dell'energia all'ingrosso *e assicurare la coerenza con l'evoluzione degli atti delegati dell'Unione in materia di servizi finanziari e di energia*, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti delegati che specificano le definizioni di cui all'articolo 2, punti da 1 a 5.

*Motivazione*

*Occorre vigilare sulla coerenza di tutti i testi legislativi.*

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 7.

*Emendamento*

1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso, *comprese le operazioni fuori borsa, tra cui i contratti con i grossi utilizzatori finali di energia*, per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Raccoglie i dati necessari alla

valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 7.

*Motivazione*

*I regolatori devono avere una visione globale del mercato.*

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. L'Agenzia pubblica con scadenza mensile relazioni paese per paese sull'andamento dei prezzi nei mercati dell'elettricità e del gas all'ingrosso dell'Unione europea.***

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. All'Agenzia viene trasmesso il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere e, *se del caso*, a definire le soglie entro cui segnalare le operazioni nonché a precisare i tipi di contratti per cui le operazioni sono segnalate.

1. All'Agenzia viene trasmesso ***in modo diretto e tempestivo*** il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. ***A fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, i dati raccolti dovrebbero consentire all'Agenzia di individuare gli abusi di mercato e di seguire l'evoluzione delle condizioni in cui gli abusi di mercato sono più probabili o pericolosi.*** La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere e a definire le soglie entro cui segnalare le operazioni nonché a precisare i tipi di contratti per cui

le operazioni sono segnalate.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*È stabilita una soglia "de minimis" intesa a esentare dagli obblighi di fornitura di dati gli operatori di dimensioni non suscettibili di influire sui mercati dell'energia.*

*Motivazione*

*Al fine di limitare i costi per le PMI, è necessario definire una norma "de minimis".*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 15 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 16 e 17, specificando la soglia "de minimis" al di sotto della quale le transazioni sono esenti dagli obblighi di informazione perché, in considerazione delle loro dimensioni ridotte, non possono influenzare i mercati dell'energia.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. Nell'adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione*

*evita l'imposizione di doppi obblighi di informazione e di oneri amministrativi sproporzionati, tenendo conto degli obblighi di informazione imposti da altri atti giuridici pertinenti dell'Unione.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

*Laddove opportuno*, l'Agenzia opera nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

##### *Emendamento*

L'Agenzia opera nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Le autorità nazionali di regolamentazione **assicurano** l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 4.

##### *Emendamento*

1. Le autorità nazionali di regolamentazione **hanno il dovere di** assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 4.

##### *Motivazione*

*Bisogna imporre a tutte le autorità nazionali l'obbligo di cooperazione nella lotta contro gli abusi di mercato e l'insider trading.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

##### *Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine necessari per l'espletamento di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato, con una delle seguenti modalità:

##### *Emendamento*

Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine necessari per l'espletamento **immediato** di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato, con una delle seguenti modalità:

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l'Agenzia e fra loro allo scopo di ottemperare ai loro doveri conformemente al presente regolamento.

##### *Emendamento*

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l'Agenzia e fra loro allo scopo di ottemperare ai loro doveri conformemente al presente regolamento. ***Questa cooperazione può anche assumere la forma di una cooperazione a livello regionale tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della struttura dell'Agenzia al fine di riflettere le realtà di mercato.***

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

***Un'autorità nazionale di regolamentazione***, qualora sospetti che atti tali da incidere sui mercati dell'energia all'ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro

##### *Emendamento*

Qualora sospetti che atti tali da incidere sui mercati dell'energia all'ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, ***o qualora ciò si possa dedurre da***

Stato membro, può chiedere all'Agenzia di adottare misure in conformità del paragrafo 4.

*valutazioni e analisi iniziali effettuate dall'Agenzia*, un'autorità nazionale di regolamentazione chiede all'Agenzia di adottare misure in conformità del paragrafo 4.

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. In stretta collaborazione con le competenti autorità nazionali di regolamentazione e finanziarie, l'ESMA effettua indagini su potenziali lacune nell'attuale vigilanza dei mercati e prodotti finanziari connessi all'energia, e prende, se del caso, tutte le misure necessarie per prevenire gli abusi di mercato.***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione;

c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione ***o le altre autorità nazionali eventualmente consultate;***

*Motivazione*

*Il segreto professionale deve applicarsi a tutte le autorità coinvolte.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 13

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il ... le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Esse devono riflettere la gravità dell'infrazione e oltrepassare considerevolmente i profitti reali o potenziali dalle operazioni illecite.*** Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il ... le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

***Dopo che tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le rispettive norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione riesamina ogni tre anni l'efficacia dei sistemi sanzionatori nazionali e valuta la necessità di proporre norme minime per le sanzioni, con lo scopo di introdurre un sistema di sanzioni armonizzato a livello dell'Unione europea. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale valutazione.***

#### *Motivazione*

*Le sanzioni devono essere superiori ai potenziali guadagni.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione sollecita i commenti degli operatori dei mercati dell'energia e consulta le autorità del settore dell'energia nonché l'ESMA. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dell'esito di tali consultazioni.***

*Motivazione*

*Il processo di elaborazione di un atto delegato deve svolgersi con la concertazione e la trasparenza richieste.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 16 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca **e le eventuali motivazioni della revoca.**

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto

delegato entro **due** mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di **un mese**.

delegato entro **tre** mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di **tre mesi**.

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 17 bis*

#### *Personale e risorse dell'Agenzia*

*Entro il 15 settembre 2011, l'Agenzia valuta il fabbisogno di personale e di risorse rispetto ai poteri e agli obblighi derivanti dal presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Integrità e trasparenza del mercato dell'energia	
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b>	ITRE	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 16.12.2010	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Robert Goebbels 18.1.2011	
<b>Esame in commissione</b>	13.4.2011	9.5.2011
<b>Approvazione</b>	9.5.2011	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 30	–: 1
	0: 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Íñigo Méndez de Vigo, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Elena Băsescu, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Olle Ludvigsson, Siiri Oviir	